



ZANARDO S.R.L.
Via Passo Lovadina, 1
31010 CIMADOLMO (TV)

**VERIFICA ASSOGETTABILITA' ALLA PROCEDURA DI IMPATTO
AMBIENTALE_ integrazione per vincolo paesaggistico**

Ai sensi art. 20 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., art 13 LR 4/2016

COMMITTENTE	Firma del Proponente Amedeo Zanardo	ZANARDO s.r.l.
ECOconsulting Srl Gruppo di lavoro: Dott. Chimico Silvia Lorenzon Ing. Chimico Silvia Segato Dott. Chimico Anna Geotti Bianchini	Firma dei tecnici: Ing. Silvia Segato Dott. Silvia Lorenzon Dott. Anna Geotti Bianchini	
DATA	13/03/2019	

ECOconsulting S.r.l. Sicurezza Ambientale Acustica Formazione - P.IVA. 04750710263

Sede legale: Via Argine, 11 - 31010 Cimadolmo (TV)

Sede operativa: Piazzetta Giordano Domenico Beotto, 7 - Cimadolmo (TV)

Tel. 0422 1834804 - Fax. 0422 1834505 - e-mail: info@ecoconsulting.it

Contenuti




Figura 1 stralcio PRG Cimadolmo 2009

L'area dove è localizzato l'impianto di recupero rifiuti è in zona a vincolo paesaggistico (DLgs 42/2004, art 142, C)), e insiste all'interno di un sito SIC e ZPS. Il vincolo è richiamato anche dai piani regionali e provinciali, che hanno previsto la realizzazione dei piani d'area, Piano Corso Medio Piave.

Nel 2008 in occasione del rilascio concessione per la realizzazione della recinzione, il Comune di Cimadolmo con prot. 1514 del 18/03/2008 Allegato 5, comunicava alla Soprintendenza ai beni architettonici e al paesaggio – ufficio beni ambientali, parere favorevole alla realizzazione della recinzione, in quanto intervento di entità limitata, prescrivendo particolare attenzione alle opere di mitigazione costituite da barriera verde.

La tavola 13.1.a. (scala 1:5000) del PRG (allegato1) di cui si riporta uno stralcio in figura 1 comprende l'area interessata dall'impianto. Gli articoli delle norme tecniche del PRG, di interesse per l'area sono

- Art 35 area di pertinenza da confermare
- Art 49 zone di rispetto ambientale aree di tipo A, B, C

L'art 35 definisce gli interventi possibili su edifici esistenti destinati alla produzione, seppur non localizzati in area perimetrata come zona produttiva. Al punto 5) dettaglia le modalità relative agli interventi su edifici esistenti da confermare ai sensi della legge L.R. 11, 5/3/87 per un elenco di attività, delle quali Zanardo srl è la N° 45: alla lettera f sono richiamate le schede che definiscono i dati dimensionali dell'ampliamento consentito, i limiti e le prescrizioni, le aree da destinare a parcheggi e verde, i fabbricati da demolire/ sopraelevare, i modi di intervento nonché eventuali prescrizioni progettuali. Si allega (Allegato 4) la scheda 45 della ditta Zanardo.

All'art 49 si definiscono gli interventi ammessi nelle zone di rispetto ambientale di tipo A, B, C, si tratta delle zone comprese entro gli argini del Piave, corrispondenti all'area delle grave di Papadopoli.

Nelle zone di tipo A, sono ammessi soli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'azienda ha richiesto il rinnovo della autorizzazione dell'impianto di recupero rifiuti: nell'ambito del rinnovo non vengono fatti interventi di modifica impiantistica/strutturale, ma solo interventi di mitigazione:

- miglioramento del trattamento delle acque con realizzazione impianto per il trattamento di seconda pioggia;
- riduzione impatto acustico mediante cabinatura impianti di lavorazione inerti (progetto che non interessa nello specifico le macchine che effettuano la lavorazione rifiuti)
- adeguamento della struttura di officina alla normativa in materia di prevenzione incendi e eliminazione delle coperture in cemento amianto

Quest'ultimo intervento non modifica i volumi e le superfici interessate, ma si limita ad adeguare la struttura, rientrando appunto in un intervento di tipo conservativo, per manutenzione straordinaria.

Per tale intervento è stata presentata una SCIA (Allegato 3).

Conclusioni

Si ritiene che non vi sia modifica rispetto alla situazione attuale nell'impatto paesaggistico.

Allegati

1. Tavola 13.1.a. Piano regolatore generale (2009)
2. Norme tecniche PRG art 35 e art 49
3. SCIA intervento manutenzione officina
4. Scheda 45
5. prot. 1514 del 18/03/2008

Allegato 1

PIANO REGOLATORE GENERALE

Intero territorio comunale - ambito nord

Il Sindaco Il Progettista

Il Segretario Aggiornamento Novembre 2009



Elaborazione grafica: A.T. e T. Progetti Via San Giuseppe 21, 31018, Conegliano TV - tel. 0423.410479 fax 0423.412873 - info@atet.it - www.atet.it

- Legenda**
- Zona A (art. 25-26-27 N.T.A.)
 - Zona B (art. 28 N.T.A.)
 - Zona C1 (art. 29 N.T.A.)
 - Zona C2 (art. 30 N.T.A.)
 - Zona D1 - industria - artigianato (art. 31-32 N.T.A.)
 - Zona D2 - commercio (art. 33-31 N.T.A.)
 - Zona D3 - ricreazione (art. 34-31 N.T.A.)
 - Zona D4 - agriturismo (art. 34-35-31 N.T.A.)
 - Zona agricola E2 a (art. 37 N.T.A.)
 - Zona agricola E2 a - ambientale
 - Zona agricola E3 a (art. 38 N.T.A.)
 - Zona agricola E4 - industriale (art. 40 N.T.A.)
 - Arece per l'istruzione (art. 42 N.T.A.)
 - Arece per attrezzature di interesse comune (art. 42 N.T.A.)
 - Arece attrezzate a parco, gioco e sport (art. 42 N.T.A.)
 - Arece di parcheggio (art. 42 N.T.A.)
 - Nuclei di cui all'art. 10 L.R. 24/1985 (art. 43 N.T.A.)
 - Attività produttiva da confermare (art. 36 N.T.A.)
 - Area di pertinenza attività produttiva da confermare (art. 36 N.T.A.)
 - Attività produttiva da bloccare
 - Attività produttiva da trasferire
 - Verde privato (art. 45 N.T.A.)
 - Zona di degrado
 - Obbligo Strumento Urbanistico Attivato
 - Viabilità di progetto
 - Viabilità indicativa
 - Fasce o zone di rispetto o tutela-cori visuali (art. 46 N.T.A.)
 - Limiti di rispetto o tutela
 - 1 rispetto comunale (art. 46 N.T.A.)
 - 2 rispetto fluviale (art. 46 N.T.A.)
 - 3 rispetto stradale (art. 46-48a N.T.A.)
 - 4 vincolo passeggiato (431/1985) (art. 46 N.T.A.)
 - 5 vincolo elettrodotto L.R. 27/1993 DGR 1526/2000 (art. 46a N.T.A.)
 - 6 vincolo meteocondotto (art. 46a N.T.A.)
 - Zona di rispetto ambientale tipo A (art. 49 N.T.A.)
 - Zona di rispetto ambientale tipo B (art. 49 N.T.A.)
 - Zona di rispetto ambientale tipo C (art. 49 N.T.A.)
 - Zona ambientale primo tratto del Negrisia
 - Metanodotto (art. 48b N.T.A.)
 - Elettrodotto (art. 48b N.T.A.)
 - Edifici di cui all'art. 10 L.R. 24/1985 (art. 44 N.T.A.)
 - 1 restauro filologico (art. 35 N.T.A.)
 - 2 risanamento conservativo (art. 36 N.T.A.)
 - 3 ristrutturazione ed. "leggera" (art. 35 N.T.A.)
 - 4 ristrutturazione ed. "pesante" (art. 35 N.T.A.)
 - 5 ristrutturazione globale (art. 35 N.T.A.)
 - 6 demolizione con ricostruzione (art. 35 N.T.A.)
 - 7 demolizione senza ricostruzione (art. 35 N.T.A.)
 - Edifici di cui all'art. 4-C L.R. 24/1985 (art. 45a N.T.A.)
 - Annessi rustici con scheda progetto (art. 45a N.T.A.)
 - Aziende agricole con agona limite (art. 41 bis N.T.A.)
 - Indagine geologica preventiva (art. 54.1 N.T.A.)
 - Indagine archeologica preventiva (art. 54.3 N.T.A.)
 - Vincolo idrogeologico (art. 47 N.T.A.)
 - Ambito di ricerca acque minerali (del G.R. del Veneto n° 1445, 21-03-95)
 - Elementi puntuali significativi

Rif. Tav. 13.3.4

Allegato 2



COMUNE DI CIMADOLMO
PROVINCIA DI TREVISO

PIANO REGOLATORE GENERALE
Norme Tecniche di Attuazione

Aggiornamento Ottobre 2005

Distanze: le distanze saranno da determinarsi nei seguenti modi:

- 1) dalle strade: 10,00 ml.;
- 2) dai confini: 6,00.;
- 3) dai fabbricati: 12,00 ml.

Parcheggi e verde: secondo le norme vigenti.

Art. 35 – FABBRICATI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA – INTERVENTI SULL’ESISTENTE

Fatte salve particolari prescrizioni di P.R.G. e le relative norme specifiche riportate nei tabulati, sugli edifici esistenti destinati alla produzione, anche se non definiti o perimetrati come zone produttive del presente P.R.G., sono ammessi i seguenti interventi:

1) (stralciato);

2) Edifici esistenti nelle zone B, C, E:

Il PRG definisce puntualmente nelle tavole di progetto alcuni “interventi sull’esistente edificato”, come attività produttiva da confermare per le quali sono consentiti i seguenti interventi:

- a) per l’attività individuata nelle tavole di progetto del P.R.G. e nell’elenco allegato al presente articolo delle N.T.A. del P.R.G. con il numero 1, è ammesso l’ampliamento fino ad un massimo di 800 mq. di superficie lorda rispettando inoltre le seguenti prescrizioni:
 - non superare l’altezza massima del fabbricato esistente;
 - integrarsi architettonicamente con l’ambiente circostante;
 - una quantità di parcheggi e verde pari ad almeno il 10% della superficie del lotto;
 - adeguarsi alla normativa vigente per quanto concerne il controllo di emissioni nell’ambiente di residui del ciclo produttivo;
- b) per l’attività individuata nelle tavole di progetto del P.R.G. e nell’elenco allegato al presente articolo delle N.T.A. del P.R.G. con il numero 2, è ammesso l’ampliamento fino ad un massimo di 1350 mq. di superficie lorda, rispettando inoltre le prescrizioni di cui alla precedente lettera a);
- c) per l’attività individuata nelle tavole di progetto del P.R.G. e nell’elenco allegato al presente articolo delle N.T.A. del P.R.G. con il numero 3, è ammesso l’ampliamento fino ad un massimo di 260 mq. di superficie lorda rispettando inoltre le seguenti prescrizioni:
 - l’intervento architettonico dovrà ricomprendere anche il fabbricato esistente per dare vita ad un organismo edilizio omogeneo ed integrato armonicamente nell’ambiente;

- adeguarsi alla normativa vigente per quanto riguarda la produzione e gli scarichi di sostanze nocive e/o inquinanti con l'installazione di idoneo impianto di depurazione;
 - una quantità di parcheggi e verde pari ad almeno il 10% della superficie del lotto;
- d) per l'attività individuata nelle tavole di progetto del P.R.G. e nell'elenco allegato al presente articolo delle N.T.A. del P.R.G. con il numero 4, è ammesso l'ampliamento fino ad un massimo di 1350 mq. di superficie lorda rispettando inoltre le seguenti prescrizioni:
- l'intervento architettonico dovrà ricomprendere anche i fabbricati esistenti per dare vita ad un organismo edilizio omogeneo ed integrato armonicamente nell'ambiente;
 - non superare l'altezza massima del fabbricato esistente;
 - una quantità di parcheggi e verde pari ad almeno il 10% della superficie del lotto;
- e) per l'attività individuata nelle tavole di progetto del P.R.G. e nell'elenco allegato al presente articolo delle N.T.A. del P.R.G. con il numero 5, è ammesso l'ampliamento fino ad un massimo di 210 mq. di superficie lorda rispettando inoltre le seguenti prescrizioni:
- l'ampliamento dovrà essere conseguente al fabbricato esistente senza superarne l'altezza massima;
 - una quantità di parcheggi e verde pari ad almeno il 10% della superficie del lotto;
- f) per l'attività individuata nelle tavole di progetto del P.R.G. e nell'elenco allegato al presente articolo delle N.T.A. con il numero 6, è ammesso l'ampliamento del 100% delle superfici lorde esistenti rispettando inoltre le seguenti prescrizioni:
- l'intervento dovrà ricomprendere anche il fabbricato esistente per dare vita ad un organismo edilizio omogeneo ed integrato armoniosamente nell'ambiente;
 - l'altezza massima non dovrà essere superiore a ml. 7,50;
 - la copertura dovrà essere a falde in coppi con pendenza compresa tra il 35% ed il 45%;
 - si dovranno utilizzare materiale e tecniche costruttive tradizionali evitando strutture prefabbricate in calcestruzzo o similari;
 - una quantità di parcheggi e verde pari ad almeno il 10% della superficie del lotto;
- g) (stralciato)
- h) per l'attività individuata nelle tavole di progetto del P.R.G. e nell'elenco allegato al presente articolo delle N.T.A. del P.R.G. con il numero 8, è ammesso l'ampliamento fino ad un massimo del 100% della superficie produttiva esistente;

- i) per l'attività individuata nelle tavole di progetto del P.R.G. e nell'elenco allegato al presente articolo delle N.T.A. con il numero 9, è ammesso l'ampliamento fino ad un massimo del 100% della superficie lorda produttiva esistente.

In ogni caso negli interventi di cui al presente punto 2) saranno soggetti alla Convenzione con il Comune di cui all'allegato B delle presenti N.T.A. del P.R.G.

Elenco attività

- 1) Francescon Renato -S. Michele di Piave-
- 2) Francescon Renato -S. Michele di Piave-
- 3) Bonotto Luciana e Antonio –Cimadolmo-
- 4) B.S.T di Tirindelli S.r.l. e Tirindelli Laura e Patrizia S.n.c. –Cimadolmo-
- 5) C.M.L. di Casonato Mario Pio e C. S.n.c. –Stabiuzzo-
- 6) Zanotto Giuseppe –Stabiuzzo-
- 7) (stralciato)
- 8) Vanzella Adriana –Cimadolmo-
- 9) Zaninotto Edda –Cimadolmo-

3) Cantieri edili:

Per i cantieri edili individuati nelle tavole di progetto del P.R.G. è consentita la costruzione di un capannone per una superficie massima di 250 mq., ad uso ricovero attrezzi e macchinari; l'intervento architettonico dovrà ricomprendere anche i fabbricati esistenti e dare vita ad un organismo edilizio armonicamente inserito nell'ambiente circostante rispettando le seguenti prescrizioni:

- altezza massima: ml. 6,50;
- copertura a falde;
- muratura tradizionale con l'esclusione di elementi edilizi prefabbricati in calcestruzzo.

4) Attività produttive da trasferire:

Per gli edifici individuati come attività produttive da trasferire o bloccare ad eccezione di quanto prescritto al successivo art. 41 sono consentiti i seguenti interventi:

- a) attività da trasferire: non è ammesso alcun intervento ad eccezione dell'ordinaria manutenzione e dell'adeguamento alla normativa vigente per le attività produttive in materia di igiene e di sicurezza che comportino aumenti di volume;
- b) Attività da bloccare: non sono ammessi aumenti di superfici o volume; sono consentite solo opere di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge N° 457/78 e l'adeguamento alla normativa vigente per le attività produttive in materia di igiene e sicurezza e che non comportino aumenti di volume.

Solo ed esclusivamente per le attività esistenti da trasferire sottoelencate sono inoltre consentiti i seguenti interventi:

- Di tipo generale
 - a1) Per le attività esistenti da trasferire soggette a Piano di Recupero è ammessa l'edificazione per un indice di densità fondiaria massima pari a 1,5 mc./mq., anche attraverso il riutilizzo totale o parziale dei volumi esistenti, nel rispetto dei limiti di zona; sono consentite le destinazioni di cui al precedente Art. 25 con esclusione della lettera i).

- Di tipo puntuale
 - a2) Per l'ambito delle attività da trasferire della ditta Salvadori Agricoltura s.a.s. a S. Michele di Piave in Via Piave soggetto a Piano di Recupero, è ammesso il recupero dei volumi esistenti, anche attraverso la loro demolizione e ricostruzione, fino ad un massimo di densità fondiaria di 1,5 mc./mq.
Sono consentite le destinazioni di cui al precedente articolo 25 con esclusione della lettera i) nel rispetto dei seguenti indici e prescrizioni:
 - distanza minima dalle strade 7,00 ml.;
 - distanza minima dai fabbricati 10,00 ml.;
 - distanza minima dai confini 5,00 ml.;
 - indice massimo di copertura 30%L'altezza deriverà dallo studio in sede di Piano Attuativo per l'inserimento nel contesto dell'ambito storico adiacente, ed in ogni caso non superare l'altezza media dei contermini edifici soggetti a grado di protezione di tipo conservativo.
Va effettuato il recupero formale ed urbanistico dei manufatti lungo Via Piave, anche attraverso una loro demolizione e ricostruzione, con l'individuazione di una piazza pedonale su Via Piave a collegamento con il tessuto edificato circostante.
Gli edifici dovranno essere coerenti ai caratteri formali e compositivi, all'architettura tradizionale del luogo, anche attraverso una loro reinterpretazione.
La piazza pedonale dovrà avere dimensioni tali da valorizzarsi come luogo pubblico per incontro e scambio sociale, consentendo di attestare gli edifici sul limite della stessa anche con la realizzazione di spazi porticati; parte della piazza potrà essere utilizzata a parcheggio.
Dovrà essere risolto con adeguate soluzioni l'innesto viario su Via Piave.

 - a3) Per l'ambito dell'attività da trasferire della ditta Ostan Veicoli Industriali s.r.l. a S. Michele di Piave in Via Piave, soggetto a Piano di Recupero, è ammessa l'edificazione per un indice di densità fondiaria pari a 1,5 mc./mq., anche attraverso il riutilizzo totale o parziale dei volumi esistenti.
Sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente articolo 25 con esclusione della lettera i) nel rispetto dei seguenti indici e prescrizioni:
 - distanza minima dalle strade 7,00 ml.;
 - distanza minima dai fabbricati 10,00 ml.;
 - distanza minima dai confini 5,00 ml.;

- altezza massima 7,50 ml.;
- indice massimo di copertura 30%

Il Piano Attuativo dovrà recepire, a riguardo delle caratteristiche dell'edificazione, quanto previsto dal P.R.G. vigente per le zone residenziali.

- a4) Per l'ambito dell'attività da trasferire della ditta F.lli Narder – Essedue di Vandelli L. & C. s.n.c. a Cimadolmo in Via Mengaldo, soggetto a Piano di Recupero, è ammesso il recupero delle volumetrie esistenti anche attraverso la loro demolizione e ricostruzione; sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente articolo 25 con esclusione della lettera i) nel rispetto dei seguenti indici e prescrizioni:
- distanza minima dalle strade 7,00 ml.;
 - distanza minima dai fabbricati 10,00 ml.;
 - distanza minima dai confini 5,00 ml.;
 - indice massimo di copertura 30%

L'altezza massima deriverà dallo studio in sede di Piano Attuativo per l'inserimento nel contesto dell'adiacente Centro Storico ed in ogni caso non superare l'altezza media dei contermini edifici con grado di protezione di tipo conservativo.

Il Piano Attuativo provvederà ad indicare per i fabbricati, i criteri formali e compositivi che, in ogni caso, dovranno riferirsi a quelli dell'edilizia di antica origine; dovrà prevedere inoltre a risolvere adeguatamente l'innesto viario su Via Mengaldo.

- a5) Per l'ambito dell'attività da trasferire della ditta Geamaglia a Cimadolmo in Via Baracca, soggetto a Piano di Recupero, è ammessa l'edificazione per un indice di densità fondiaria pari a 1,5 mc./mq., anche attraverso il riutilizzo totale o parziale dei volumi esistenti.

Valgono le distanze e l'altezza massima definite nel tabulato di sottozona B4 e le prescrizioni relativamente alle caratteristiche degli edifici, del terzultimo comma del precedente articolo 28; vanno evitati accessi su Via Baracca.

- a6) Per l'attività da trasferire Europiave a Stabiuzzo in Via Stabiuzzo, è consentito il recupero delle volumetrie esistenti ai fini residenziali poste a nord della strada provinciale.

Per la volumetria esistente posta a sud, tra la succitata viabilità e l'argine del fiume Piave, è consentito il recupero ai fini agricoli od ai fini residenziali; in quest'ultimo caso è ammissibile il recupero per una volumetria massima di 1.200 mc.

Distanze, altezze e prescrizioni sono quelle previste per la relativa zona agricola dell'insediamento.

- a7) Per l'ambito dell'attività da trasferire della Marchi Dante e Figlio. S.d.f. a Cimadolmo in Via Roma, soggetto a Piano di Recupero, è ammesso il recupero delle volumetrie esistenti, fino ad un massimo di densità fondiaria di 1.5 mc/mq, anche attraverso la loro demolizione e ricostruzione; sono consentite le

destinazioni d'uso di cui al precedente articolo 25 con l'esclusione della lettera "i" nel rispetto dei seguenti indici e prescrizioni:

- distanza minima dalle strade 5,00 ml;
- distanza minima dai fabbricati 10,00 ml;
- distanza minima dai confini 5,00 ml;
- indice massimo di copertura 40%.

L'altezza deriverà dallo studio in sede di Piano Attuativo per l'inserimento nel contesto dell'adiacente Centro Storico ed in ogni caso non superare l'altezza media dei contermini edifici con grado di protezione di tipo conservativo.

Il Piano Attuativo provvederà ad indicare per i fabbricati, i criteri formali e compositivi che, in ogni caso, dovranno riferirsi a quelli dell'edilizia di antica origine.

Dovrà essere ceduta al Comune l'area necessaria per l'allargamento della strada a confine con il Comune di S. Polo; gli accessi dovranno avvenire verso quest'ultima viabilità.

- a8) Per l'ambito dell'attività da trasferire della ditta Conte Pietro a Cimadolmo in Via Mengaldo, soggetto a Piano di Recupero, è ammesso il recupero delle volumetrie esistenti fino ad un massimo di densità fondiaria di 1,5 mc/mq, anche attraverso la loro demolizione e ricostruzione; sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente articolo 25 con l'esclusione della lettera "i" nel rispetto dei seguenti indici e prescrizioni:

- distanza minima dalle strade 5,00 ml;
- distanza minima dai fabbricati 10,00 ml;
- distanza minima dai confini 5,00 ml;
- indice massimo di copertura 30%.

L'altezza deriverà dallo studio in sede di Piano Attuativo per l'inserimento nel contesto dell'adiacente Centro Storico ed in ogni caso non superare l'altezza media dei contermini edifici con grado di protezione di tipo conservativo.

Il Piano Attuativo provvederà ad indicare per i fabbricati, i criteri formali e compositivi che, in ogni caso, dovranno riferirsi a quelli dell'edilizia di antica origine;

- a9) Per l'ambito dell'attività da trasferire della ditta Ostan Pietro a S.Michele di Piave in Via Carducci, soggetto a Piano di Recupero, è ammesso il recupero delle volumetrie esistenti, fino ad un massimo di densità fondiaria di 1.5 mc/mq, anche attraverso la loro demolizione e ricostruzione; sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente articolo 25 con l'esclusione della lettera "i" nel rispetto dei seguenti indici e prescrizioni:

- distanza minima dalle strade 5,00 ml;
- distanza minima dai fabbricati 10,00 ml;
- distanza minima dai confini 5,00 ml;
- indice massimo di copertura 30%;
- altezza massima 7.50 ml.

5) Edifici esistenti da confermare ai sensi della L.R. 5/3/1987 N.11

Il P.R.G. definisce puntualmente alcuni “interventi sull’esistente edificato”, come attività produttiva da confermare ai sensi della L.R. 5/3/1987 N.11.

Per le attività dal N.10 al N.25 dell’elenco allegato, sono consentiti gli interventi di cui alle specifiche schede allegate al presente articolo.

Tali schede definiscono i dati dimensionali dell’ampliamento consentito, i relativi limiti e prescrizioni, la quantità di aree da destinare a verde e parcheggi, i fabbricati da demolire o sopraelevare, le sagome limite dei nuovi edifici, i modi di intervento, nonché eventuali prescrizioni progettuali.

Le sagome limite riportate nelle schede di cui al comma precedente, sono normate alla lettera d) dell’art. 52.

Caratteristiche degli interventi di cui alle presenti norme di attuazione del P.R.G.

Relativamente alle distanze dai confini, distacco tra i fabbricati e dalle strade vale quanto stabilito dalle norme specifiche della zona territoriale omogenea di appartenenza.

La quantità di aree da destinare a verde e parcheggio dovranno comunque rispettare gli standards minimi di legge per ogni specifica categoria di attività, calcolata tenendo conto anche della parte esistente.

Gli obblighi derivanti dalla normativa specifica, e dalle schede di progetto, vanno riportati nella convenzione; l’inadempimento degli stessi comporta la decadenza della Concessione Edilizia.

Elenco attività

- 10) Ostan Olivio S.n.c. -S. Michele di Piave-
- 11) Bontempi Giuseppe -S. Michele di Piave-
- 12) Pol Luigi & C. S.n.c. -S. Michele di Piave-
- 13) (stralciato)
- 14) (stralciato)
- 15) Spinazzè S.p.A. -S. Michele di Piave-
- 16) Bernardi Gian Antonio -S. Michele di Piave-
- 17) California S.n.c. -S. Michele di Piave-
- 18)
- 19) Arturo Pietro -S. Michele di Piave-
- 20) Luca Trasporti S.a.s. -Cimadolmo-
- 22) (stralciato)
- 23) Tumiotto Adelio falegnameria -Cimadolmo-
- 24) C.M.L. di Casonato M. Pio & C. S.n.c. -Cimadolmo-
- 25) La T.P. Asfalti S.n.c. di Truccolo & Paro -Cimadolmo-
- 45) Zanardo S.r.l. -S. Michele di Piave-
- 56) Ristorante “Le Calandrine” di Contessotto Giovanni & C. S.n.c.
-Cimadolmo-
- 57) Vinicola Bassetto S.r.l. -Cimadolmo-
- 58) Trattoria Grave di Papadopoli di Bassetto Maurizio & C. S.n.c.
-Cimadolmo-
- 59) Zanatta Emanuela “Il Grillo” -Cimadolmo-
- 60) Alla Botte di Zanardo Giorgio & C. S.n.c. -Cimadolmo-

- 61) Circolo Sportivo Equestre di Pinarello Giovanni -Cimadolmo-
- 62) Trattoria Vecio Morer di Cimitan R & C S.n.c. -Cimadolmo-
- 64) Facchin Francesco -Cimadolmo-

6) Edifici esistenti nelle zone B, C, E

Ad integrazione di quanto previsto al punto 2) del presente articolo delle N.T.A., il P.R.G. definisce alcuni “interventi sull’esistente edificato” come attività produttiva da confermare per le quali sono consentiti i seguenti interventi:

- a) per attività individuata nella tavola di progetto del P.R.G. in scala 1:5000 e nell’elenco allegato al presente articolo delle N.T.A. con il N. 26 è ammesso l’ampliamento fino ad un massimo di 2000 mq. di superficie coperta rispettando inoltre le seguenti prescrizioni:

- recupero formale ed urbanistico dei manufatti lungo Via Piave anche attraverso una loro demolizione e ricostruzione con l’individuazione di una piazza pedonale di collegamento con il tessuto edificato circostante;
- gli edifici dovranno essere coerenti ai caratteri formali e compositivi, all’architettura tradizionale del luogo, anche attraverso una loro reinterpretazione;
- la piazza pedonale dovrà avere una profondità minima da Via Piave, di ml. 30,00 ed in parte potrà essere utilizzata a parcheggio;
- dovrà essere risolto con adeguate soluzioni l’innesto viario su Via Piave;
- l’altezza massima non potrà superare 7,50 ml.

- b) Per l’attività individuata nella tavola di progetto del P.R.G. in scala 1:5000 e nell’elenco allegato al presente articolo delle N.T.A. con il N. 27 è ammesso l’ampliamento fino ad un massimo di 200 mq. di superficie coperta rispettando inoltre le seguenti prescrizioni:

- l’intervento dovrà nei caratteri formali riferirsi all’architettura tradizionale del luogo;
- l’altezza massima non potrà superare i 6,50 ml.

- c) Per l’attività individuata nella tavola di progetto del P.R.G. in scala 1:5000 e nell’elenco allegato al presente articolo delle N.T.A. con il N. 31 è ammesso l’ampliamento di 150 mq. della superficie coperta rispettando inoltre le seguenti prescrizioni:

- l’intervento dovrà ricomprendere l’esistente per dare luogo ad un edificio coerente con i caratteri architettonici tradizionali del luogo;

- d) (stralciato)

- e) Per l'attività individuata nella tavola di P.R.G. in scala 1:5000 e nell'elenco allegato al presente articolo delle N.T.A. con il N. 42 è ammesso l'ampliamento fino ad un massimo del 100% dell'esistente rispettando inoltre le seguenti prescrizioni:
- l'ampliamento dovrà ricomprendere anche l'esistente al fine di dare vita ad un organismo omogeneo ed integrato armonicamente nel contesto circostante;
- f) Per l'attività individuata nella tavola di P.R.G. in scala 1:5000 e nell'elenco allegato al presente articolo delle N.T.A. con il N. 43 è ammesso l'ampliamento fino ad un massimo di 880 mq compreso l'esistente, rispettando inoltre le seguenti prescrizioni:
- l'ampliamento dovrà essere realizzato all'interno della sagoma limite definita dal PRG. L'intervento dovrà interessare tutto l'edificato esistente all'interno della proprietà, eliminando tutte le strutture precarie condonate, migliorandone comunque il decoro e gli aspetti formali per rendere l'insieme coerente con i caratteri dell'architettura tradizionale del luogo;
 - non superare l'altezza massima del fabbricato esistente;

Per le succitate attività di cui ai numeri 27, 31, 33, 42 dell'elenco allegato, vanno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

- In ogni caso negli interventi di cui al punto 6) la superficie coperta non potrà superare il 60% della superficie del lotto.
- Vanno rispettate le distanze tra fabbricati e dai confini come prescritte dal P.R.G. vigente della zona ove gli insediamenti produttivi sono localizzati;
- Devono essere realizzate opere e cedute aree per soddisfacimento degli standards urbanistici di legge secondo la specifica destinazione dell'attività, comprendendo nel computo anche l'esistente;
- Gli ampliamenti vanno realizzati in aderenza agli edifici destinati alla produzione presenti e legittimi alla data di adozione della variante al P.R.G. per le attività produttive e non possono superare il 100% della superficie coperta per le attività produttive ed il 100% della superficie utile di vendita per le attività commerciali;
- Gli interventi edilizi sono subordinati all'adozione di apposito Piano di Recupero per la definizione dell'ambito di intervento ai sensi dell'art. 15 L.R. 61/1985 e per il convenzionamento degli obblighi di cui al presente punto 6), secondo lo schema predisposto per la variante specifica ai sensi della L.R. 11/1987, previa dichiarazione di degrado ai sensi dell'art. 27 L. 457/1978.

Per le altre attività, di cui al successivo elenco, sono consentiti gli interventi definiti nelle specifiche schede allegate al presente articolo.

Tali schede definiscono i dati dimensionali dell'ampliamento consentito, i relativi limiti e prescrizioni, la quantità di aree da destinare a verde e parcheggi, i fabbricati da demolire o sopraelevare, le sagome limite dei nuovi edifici, i modi di intervento, nonché eventuali prescrizioni progettuali.

Le sagome limite riportate nelle schede di cui al comma precedente, sono normate alla lettera d) dell'articolo 52 -Caratteristiche degli interventi- di cui alle presenti norme di attuazioni del P.R.G.

Relativamente alle distanze dai confini, distacco tra i fabbricati e dalle strade, vale quanto stabilito dalle norme specifiche della zona territoriale omogenea di appartenenza.

Le quantità di aree da destinare a verde e parcheggio dovranno comunque rispettare gli standards minimi di legge per ogni specifica categoria di attività, calcolata tenendo conto anche della parte esistente. Gli obblighi derivati dalla normativa specifica e dalle schede di progetto, vanno riportati nella convenzione; l'inadempimento degli stessi comporta la decadenza della Concessione Edilizia.

Elenco attività

- 10) Ostan Olivio S.n.c. -S. Michele di Piave-
- 11) Bontempi Giuseppe -S. Michele di Piave-
- 12) Pol Luigi & C. S.n.c. -S. Michele di Piave-
- 13) (stralciato)
- 14) (stralciato)
- 15) Spinazzè S.p.A. -S. Michele di Piave-
- 16) Bernardi Gian Antonio -S. Michele di Piave-
- 17) California S.n.c. -S. Michele di Piave-
- 18)
- 19) Arturo Pietro -S. Michele di Piave-
- 20) Luca Trasporti S.a.s. -Cimadolmo-
- 22) (stralciato)
- 23) Tumiotto Adelio falegnameria -Cimadolmo-
- 24) C.M.L. di Casonato M. Pio & C. S.n.c. -Cimadolmo-
- 25) La T.P. Asfalti S.n.c. di Truccolo & Paro -Cimadolmo-
- 45) Zanardo S.r.l. -S. Michele di Piave-
- 56) Ristorante "Le Calandrine" di Contessotto Giovanni & C. S.n.c. -Cimadolmo-
- 57) Vinicola Bassetto S.r.l. -Cimadolmo-
- 58) Trattoria Grave di Papadopoli di Bassetto Maurizio & C. S.n.c. -Cimadolmo-
- 59) Zanatta Emanuela "Il Grillo" -Cimadolmo-
- 60) Alla Botte di Zanardo Giorgio & C. S.n.c. -Cimadolmo-
- 61) Circolo Sportivo Equestre di Pinarello Giovanni -Cimadolmo-
- 62) Trattoria Vecio Morer di Cimitan R & C S.n.c. -Cimadolmo-
- 64) Facchin Francesco -Cimadolmo-

11) *Elementi da riportare nel rapporto di Prova*

Il rapporto di prova deve contenere almeno i seguenti elementi:

- Identificazione precisa del sito e del lotto;
- Identificazione delle linee elettriche e indicazione della relativa corrente nominale;
- Identificazione di eventuali sorgenti interferenti come cabine elettriche o linee a tensione inferiore a 132 kV ;
- Identificazione precisa dei punti in cui sono state effettuate le misure (allegando planimetria) Indicazione della metodologia di misura impiegata (riferimento al protocollo regionale e alla norma CEI 211/6);
- Data e ora delle misure;
- Condizioni meteorologiche;
- Dichiarazione che la temperatura e l'umidità al momento delle misure sono compatibili con il corretto funzionamento degli strumenti;
- Tipo, modello o numero di serie della strumentazione impiegata;
- Range di misura dello strumento;
- Estremi della taratura della strumentazione;
- Nominativo e qualifica del tecnico rilevatore;
- Banda di frequenza misurata;
- Valori di campo elettrico misurato espressi in V/m;
- Valori di induzione magnetica misurati e corrispondenti valori di corrente forniti dai gestori delle linee;
- Valori di induzione magnetica normalizzati espressi in μT ;
- Metodo di normalizzazione impiegato;
- Incertezza di misura;
- In caso di impiego di modelli di calcolo per la normalizzazione, deve essere indicato il modello (software) utilizzato.

12) *Requisiti dei Laboratori di Prova*

Le misure possono essere eseguite dall'ARPAV o da laboratori accreditati per la specifica prova (misura di campi elettrici e magnetici a bassa frequenza), L'accreditamento deve essere rilasciato dal SINAL o da altro ente di certificazione dallo stesso riconosciuto mediante accordo di mutuo riconoscimento, e deve attestare la conformità del laboratorio e della specifica prova in riferimento alla norma UNI EN ISO 17025

Art. 48 ter – FASCE DI RISPETTO DA METANODOTTO

Nella tavola di piano sono riportate a titolo ricognitivo, essendo compito del richiedente la concessione-autorizzazione edilizia fornire il rilievo esatto della distanza, le distanze di rispetto dalla linea del GASDOTTO della SNAM Met. Imp. Cis DN 900. La fascia di rispetto è fissata in mt. 100 di profondità per ciascun lato misurata a partire dall'asse linea (art. 2.4.3 del D.M. 24.11.1984). Distanze inferiori possono essere consentite solo dopo il nulla osta della SNAM Rete Gas Distretto Nord Orientale.

Art. 49 – ZONE DI RISPETTO AMBIENTALE TIPO A, B e C

Si tratta di zone a prevalente utilizzazione agricola compresa entro gli argini del fiume Piave e coincidenti con l'area detta delle Grave di Papadopoli.

Nella zona di rispetto di tipo A negli edifici esistenti sono consentiti unicamente interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, straordinaria ed ordinaria manutenzione.

Nella zona di rispetto di tipo B è ammesso l'ampliamento degli edifici residenziali esistenti fino al volume massimo, compreso l'esistente, di mc. 800.

E' consentita inoltre la costruzione di annessi rustici, solo per le aziende presenti in quest'area alla data di adozione del presente P.R.G., di una superficie lorda di pavimento, compreso l'esistente, fino ad un massimo di 500 mq.

Gli interventi nei fabbricati residenziali dovranno uniformarsi a quanto prescritto all'art. 37 delle presenti N.T.A. del P.R.G.

Gli annessi rustici dovranno uniformarsi alle caratteristiche dell'architettura rurale e rispettare le seguenti prescrizioni:

- non sono ammesse strutture prefabbricate in calcestruzzo;
- gli edifici debbono avere coperture a falda con pendenza minima pari al 35% e massima pari al 45%;
- le coperture devono avere coppi tradizionali del luogo;
- gli intonaci esterni devono uniformarsi ai colori caratterizzanti l'ambiente ed in nessun caso essere dissonanti.

Nelle zone ambientali di tipo C è ammesso l'ampliamento per gli edifici presenti in quest'area alla data di adozione del P.R.G.:

- di annessi rustici nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura dell' 1% del fondo rustico, con un massimo di 1.000 mq. oltre l'esistente;
- per l'attività ricettiva e di ristorazione presente è ammesso un ampliamento di superficie lorda di pavimento massima di 200 mq. oltre l'esistente.

Gli interventi edilizi in questa zona sono subordinati ad indagine geologica che dovrà definire eventuali prescrizioni e cautele a riguardo dell'edificazione ammissibile.

In ogni caso gli edifici dovranno essere collocati entro ambiti tali da garantire la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo.

Nelle zone di rispetto di tipo A, B e C non sono ammesse modificazioni od alterazioni della morfologia agraria, vegetale e topografica costituitasi. È obbligatorio il rispetto della vegetazione esistente tipica (alberi, filari, siepi, nuclei arborei, ecc.).

Ogni intervento ammesso sarà concesso a ottenuto benessere del magistrato alle acque.

Art. 49 bis – ZONA AMBIENTALE PRIMO TRATTO DEL NEGRISIA

Definizione:

È un'area compresa tra il corso d'acqua del Negrisia e la strada provinciale n°33, così come individuata con specifica grafia nelle tavole di P.R.G. in scala 1:5000 ed 1:2000, di particolare importanza dal punto di vista ambientale e dell'equilibrio ecologico, ancorché fortemente interessata da destinazioni d'uso diverse da quella agricola.

Le finalità generali alle quali gli interventi assentiti in questo ambito dovranno attenersi sono:

- la salvaguardia del patrimonio ambientale, storico e paesaggistico;
- la tutela e valorizzazione del corso d'acqua del Negrisia anche con interventi di riordino idraulico;
- l'integrazione e lo sviluppo delle attività umane compatibili;

Allegato 3



COMUNE DI CIMADOLMO

PROVINCIA DI TREVISO

Via Roma, 2 - 31010 CIMADOLMO - Tel. 0422/1836204, Fax 0422/1836205
e-mail tecnico@comune.cimadolmo.tv.it

Prot.n. 7586/2018

Cimadolmo, 08/10/2018

DITTA
ZANARDO F.lli snc
VIA PRESE, 3
31010 CIMADOLMO (TV)

SIG.
ZANARDO Amedeo
Via Annibale Pagliarin, 72
31029 Vittorio Veneto (TV)

e, p.c. Arch. BATTAIOTTO Rolando
piazza Vittoria, 11
31100 TREVISO (TV)

Pratica n. SCIA18/015

Codice Unipass xml: 02199700267-20062018-1101

*Oggetto: S.C.I.A. pervenuta in data 20/06/2018, prot, n° 4693, per **Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) Edilizia (SCIA) impresa ZANARDO SRL**, su immobile sito in San Michele di Piave Via Passo Lovadina 1, censito catastalmente al Foglio 4 mappale 658.
Ditte: ZANARDO F.lli snc con sede in CIMADOLMO (TV) VIA PRESE, 3 P.I. 02199700267, legale rappresentante sig. Zanardo Amedeo, nato a Vazzola (TV) il 04/05/1941 e residente in Vittorio Veneto (TV) Via Annibale Pagliarin, 72 Cod. Fisc. ZNRMDA41E04L700Q.
Progetto allegato redatto da Arch.BATTAIOTTO Rolando c.f.BTTRND59C12L407N,
Preso d'atto con prescrizioni/raccomandazioni*

In riferimento alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività in oggetto (**Codice Unipass xml: 02199700267-20062018-1101**),
visto il progetto delle opere allegato alla stessa, vista la documentazione integrativa prodotta in data 25/07/2018 (prot. n. 5671);
vista l'Autorizzazione idraulica n.AP01433 del 09/08/2018 rilasciata dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso;
richiamata la dichiarazione di non necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 149 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e del DPR n. 31/2017 allegato A;
verificata la conformità della documentazione allegata alla segnalazione;
si comunica che **la medesima è stata accolta**.
Ad ogni buon conto si comunica che prima dell'effettivo inizio delle opere, devono essere prodotti i seguenti documenti:
1) conguaglio contributo di costruzione relativo alla maggiore superficie produttiva (corpo sottotetto e scala, ancorché adibito a deposito occasionale di circa mq. 22 calcolati) paria a:

ONERI DI URBANIZZAZIONE + trattamento rifiuti e sistemazione ambientale (ex art84 LR 61/85)

€	135,34=	+	per Oneri di Urbanizzazione Primaria
€	109,06=	=	per Oneri di Urbanizzazione Secondaria
€	22,56=	+	per sistemazione ambientale
€	22,56=	=	per smaltimento rifiuti
€	289,52=		totale Oneri di Urbanizzazione

- Tale importo è pagabile effettuando il presso la Tesoreria comunale, Banca Unicredit spa, filiale di Ormelle TV Piazza Vittoria, 24, 31010 Ormelle TV;
 - a mezzo bonifico intestato a : Tesoreria Comunale, Banca UNICREDIT spa – filiale di Ormelle TV, Piazza Vittoria, 24, 31024 Ormelle TV IBAN: IT 10 T 02008 61870 000 030 003 871.
Causale: contributo di costruzione e nome della ditta;
- 2) zona di conservazione “Natura 2000”: l’intervento interessa edificio ricadente in ZPS e SIC (d.P.R. n.357/1997 e DPR 120/2003), pertanto è necessario produrre la dichiarazione di non necessità VInCA redatta secondo il modello regionale di cui all’ Allegato E alla DGR 1400/2017;
 - 3) sicurezza impianti: produrre la documentazione di cui al punto 5.2.8.2 della Relazione tecnica di asseverazione del 29/05/2018;
 - 4) interventi strutturali e/o in zona sismica: si prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica pertanto dovrà essere prodotta la documentazione tecnica relativa alla denuncia di cui all’art. 65 del DPR 380/2001 (LR 07/11/2003, n. 27; LR 21/05/2004, n. 13 e DGRV 2122/2005);
 - 5) si chiede di verificare la necessità di presentare la documentazione riferita alla realizzazione linee vita - lavori in quota, di cui alla LR 27/06/1985, n. 61 art. 79 bis.

Si rammenta infine che entro 30 g dalla data di inizio lavori è fatto obbligo alla ditta richiedente presentare il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell’amianto presente nella copertura capannone, ai sensi dei cc. 2 e 5 art. 256 del D. Lgs. n. 81/2008.

Le opere dovranno essere realizzate secondo il progetto presentato e nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente.

Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia il certificato di collaudo finale, o certificato di regolare esecuzione, da presentare all’Ufficio Tecnico comunale, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività.

Cordiali saluti,

SUAP Associato
Comune di Cimadolmo




**IL RESPONSABILE
DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA**
Servizi tecnico-manutentivi ed ambientali
(Geom. Gilberto FANTUZZI)

Allegato 4

Allegato art. 35 punto 5 NTA: Schedatura Attività Produttive In Zona Impropria (L.R. 11/1987)

Aggiornamento Ottobre 2005

PLANIMETRIA DI PROGETTO



SCALA 1:1.000


LEGENDA



SAGOMA LIMITE



AREA DI PERTINENZA



EDIFICI DA DEMOLIRE



UNITA' MINIMA D'INTERVENTO



EDIFICI DA SOPRAELEVARE



PROGETTAZIONE UNITARIA

COMUNE DI CIMADOLMO	INTERVENTI EDILIZI SUGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, COMMERCIALI ED ALBERGHIERI ai sensi della L.R. 5/03/1987 N.11 (art. 35 punto 5 NTA)
--------------------------------	---


DATI GENERALI	PROVINCIA: TREVISO	
	COMUNE: CIMADOLMO	
	DENOMINAZIONE AZIENDA: ZANARDO S.R.L.	ATTIVITA' n°: 45
	UBICAZIONE: S. MICHELE DI PIAVE – Via Prese, 3	
	ATTIVITA': SCAVO, LAVORAZIONE E TRASPORTO INERTI	

DATI URBANISTICI	ATTUALI	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 39.472
		SUPERFICIE COPERTA COMPLESSIVA	mq. 443
		SUPERFICIE UTILE PRODUTTIVA	mq. 443
		SUPERFICIE RESIDENZIALE	mq. /
	PROGET	AMPLIAMENTO AMMESSO (Sopraelevazione solo corpo uffici)	mq. 100
		VERDE E PARCHEGGI (sul totale della superficie fondiaria)	% 10

PARAMETRI EDILIZI	INDICE MASSIMO DI COPERTURA	non superiore a quello esistente
	ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI (per la sola sopraelevazione)	ml. 6,50
	DISTANZA MINIMA DAI CONFINI	Vedi Z.T.O. di P.R.G.
	DISTANZA MINIMA DALLE STRADE	Vedi Z.T.O. di P.R.G.
	DISTANZA MINIMA DAI FABBRICATI DI PROPRIETA'	Vedi Z.T.O. di P.R.G.
	DISTANZA MINIMA DAI FABBRICATI DI ALTRA PROPRIETA'	Vedi Z.T.O. di P.R.G.


NOTE E PRESCRIZIONI	<ol style="list-style-type: none"> 1) Vanno previsti interventi edilizi estesi a tutto il fabbricato al fine di dar luogo ad un organismo edilizio coerente con il contesto ambientale nel quale si trova inserito. 2) I caratteri formali ed i materiali del fabbricato dovranno uniformarsi a quelli dell'edilizia tradizionale. 3) Dovranno essere realizzati gli standards urbanistici secondo le quantità minime indicate nella presente scheda. 4) Le aree a verde e parcheggio non vanno asfaltate né pavimentate con posa materiali impermeabili. 5) L'ampliamento dovrà essere realizzato mediante sopraelevazione del corpo uffici con le metodologie sopra riportate e con le dimensioni massime previste nella presente scheda. 6) Le aree non necessarie alla lavorazione inerti vanno opportunamente sistemate anche con piantumazione di quinte arboree di essenze autoctone al fine di "mascherare" l'impianto.
	I dati urbanistici riferiti allo stato di fatto sono indicativi; faranno fede i dati forniti dalle singole ditte all'atto della presentazione dei progetti.

PLANIMETRIA DI PROGETTO



SCALA 1:1.000

LEGENDA



SAGOMA LIMITE



EDIFICI DA DEMOLIRE



EDIFICI DA SOPRAELEVARE



AREA DI PERTINENZA



UNITA' MINIMA D'INTERVENTO



PROGETTAZIONE UNITARIA

Allegato 5



COMUNE DI CIMADOLMO

PROVINCIA DI TREVISO

Via Roma 2 31010 Cimadolmo
Tel. 0422 748077 fax 0422 748053
urbanistica@comune.cimadolmo.tv.it

Prot. 1514

Li 18/03/2008

**ALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E IL PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BL - PD - TV - VE**
Palazzo Cappello, Santa Croce 770
30125 VENEZIA

“Ufficio Beni Ambientali”

e p.c

Spett. Ditta

ZANARDO S.r.l.

Via Passo Lovadina 1

31010 CIMADOLMO (TV)

OGGETTO: Trasmissione provvedimento di **AUTORIZZAZIONE** di cui agli articoli 146 e 159 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.

ditta ZANARDO S.r.l.

lavori di opere di sistemazione e riordino del cantiere

località San Michele di Piave

vincoli [X] ai sensi dell'art. 142 del D.L.gs 42/2004

oggetto del vincolo: Fiume Piave

Allegata alla presente, in ossequio alle vigenti disposizioni legislative ed alla nota di codesta Soprintendenza datata 7 maggio 1996 prot. 4658, si trasmette per il seguito di competenza n. una copia/e completa/e del progetto riportato in oggetto.

Si attesta altresì che il progetto è stato esaminato dalla Commissione Edilizia Integrata, come previsto dall'art. 6 della L.R. 63/1993, nella seduta n. due in data 13/03/2008, conseguendo, per quanto concerne la commissione ordinaria, il seguente parere:

Favorevole Si prescrive che i tratti di recinzione siano realizzati senza cordoli fuori terra e di porre grande attenzione nelle opere di mitigazione costituite dalle barriere verdi come riportato negli elaborati progettuali.

Nella stessa seduta i componenti esperti in BBAA hanno espresso il seguente parere:
primo componente esperto in BB.AA: parere favorevole in quanto trattasi di opere a limitato impatto ambientale volti in particolare a mettere in sicurezza l'esistente impianto, tratti di recinzioni e cancelli, o di adeguamento normativo (D.Lgs 152/2006) per quanto riguarda la platea per la raccolta e collettamento acque dell'esistente deposito di rifiuti speciali non pericolosi. Non rileva particolare interesse la divisione della bacino di decantazione mediante realizzazione di argine in terra.

Secondo componente esperto in BB.AA. parere favorevole con le stesse motivazioni del primo membro e con l'ulteriore prescrizione di porre grande attenzione nelle opere di mitigazione costituite dalle barriere verdi come riportato negli elaborati progettuali.

Cordiali saluti



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. Gilberto Fantuzzi

Allegato:

- elenco presenti Commissione Edilizia Integrata;
- copia completa del progetto;
- copia, vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, dell'estratto del PRG, e delle relative NTA.